N. **1183-1422-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza l'8 ottobre 1996

(Relatore: **PRESTAMBURGO**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1183, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, FINI, TATARELLA, LOSURDO, ALOI, CARUSO, NUCCIO CARRARA, FINO, FRANZ

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

Presentata il 23 maggio 1996

n. 1422, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMINO, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, BARRAL, BOSCO, CAVALIERE, CÈ, CHINCARINI, DOZZO, FAUSTINELLI, FRIGERIO, MARTINELLI, RODEGHIERO, SIGNORINI, VASCON

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Federazione italiana dei consorzi agrari

Presentata il 5 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le vicende, l'organizzazione, le attività della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari sono state poste, più volte, all'attenzione dei parlamentari nelle passate legislature. Tuttavia la disponibilità di materiali, spesso incompleti, dispersi, eterogenei, irregolarmente distribuiti nel tempo, non ha consentito di delineare un quadro completo della realtà in cui ha operato la Federconsorzi.

La stessa recente relazione della Commissione di indagine ministeriale, nominata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nell'ottobre 1994 per accertare le cause del dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Federconsorzi, è da ritenersi piuttosto deludente almeno in rapporto alle attese del mondo agricolo. Tuttavia, anche se in forma sintetica, tale relazione denuncia le rilevanti responsabilità degli amministratori della Federconsorzi, del collegio sindacale e soprattutto degli organi ministeriali ai quali spettavano i compiti di vigilanza e di controllo.

Appaiono, pertanto, più che legittimi alcuni interrogativi da tempo posti sulle cause del dissesto della Federconsorzi e sull'azione di dismissione a ciò conseguente e segnatamente:

a) il ruolo esercitato, negli anni immediatamente precedenti al dissesto, nella gestione dell'impresa da parte delle organizzazioni professionali e di quelle sindacali, nonché i rapporti finanziari tra queste organizzazioni e le stessa Federconsorzi;

b) la « anomala » politica creditizia condotta dalla Federconsorzi nei confronti di taluni Consorzi Agrari e di alcune società controllate;

c) la « generosa » retribuzione di tante « consulenze » esterne ed il livello medio eccessivo delle retribuzioni per l'alta dirigenza;

d) la non economica gestione degli immobili di proprietà dell'impresa;

e) la cospicua erogazione di contributi finanziari ad organismi e/o enti;

f) l'eccesso di personale dipendente, il cui elevato costo ha finito per incidere sensibilmente sulla gestione finanziaria;

g) il raggiungimento di un indebitamento con il sistema bancario di 9 mila miliardi, fatto questo in palese violazione delle vigenti disposizioni sul credito;

h) le eventuali « coperture » e/o le « omissioni » all'interno della Federconsorzi e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) rispetto alle ripetute denunce ed alle interrogazioni parlamentari sull'« affare vitelli », la nota truffa di centinaia di miliardi, di cui 250 miliardi in danno del consorzio agrario di Perugia e quindi della Federconsorzi;

i) la valutazione del patrimonio immobiliare dell'impresa, stimato in non meno di 5000 miliardi di lire dei quali solo 2500 realizzati tramite la SGR (Società generale realizzo) costituita tra le principali banche creditrici.

Queste ed altre « mancate risposte » giustificano ampiamente la costituzione di una Commissione d'inchiesta sul dissesto della Federconsorzi, una struttura che ha svolto anche un fondamentale ruolo pubblico, utilizzando ingenti somme di denaro della collettività.

È noto che nella sua oltre secolare esistenza, la Federconsorzi ha vissuto molti anni « non facili ».

Nata in Piacenza il 10 aprile del 1892, ha sempre svolto un'intensa attività che l'ha portata ad essere la più importante protagonista delle vicende della politica agraria italiana fino al suo « decesso » (commissariamento) avvenuto in Roma il 17 maggio 1991. Non è questa la sede per presentare una « storia » della Federconsorzi, peraltro ancora tutta da scrivere. Viceversa ritengo più utile ricordare che l'agricoltura italiana si trova ad una svolta decisiva della sua evoluzione, situazione questa di cui non sempre il mondo politico ha un'adeguata conoscenza anche perché è ancora diffuso quell'assunto intellettuale secondo il quale il mondo rurale sarebbe il residuo di un mondo trascorso, il retaggio di realtà sociali ed economiche che lo sviluppo scientifico, tecnologico, produttivo e professionale ha lambito ma non permeato.

Da qui trae la sua origine quel duplice, sbagliato atteggiamento verso i problemi del mondo rurale. Da una parte coloro che manifestano per l'agricoltura una sorta di incantamento romantico; dall'altra l'indifferenza di molti, in quanto ritengono che l'approfondimento dei problemi propri del mondo rurale non contribuisce a cogliere i caratteri distintivi della nostra epoca. Se a questo si aggiungono le maggiori possibilità di pressione nei confronti della classe politica che hanno i portatori di interessi extragricoli, è agevole spiegare la marginalizzazione del mondo rurale, in balìa di una politica agraria comunitaria che limita le grandi potenzialità di sviluppo che le sono proprie e di cui una Federconsorzi, diversa da quella che abbiamo conosciuto dopo gli anni cinquanta, certamente, favorirebbe la pratica realizzazione.

Quindi, è bene fare definitiva chiarezza sulle cause del dissesto della Federconsorzi per poi passare alla sua ricostituzione secondo gli ideali che seppero esprimere i suoi « padri fondatori ».

La presente proposta di legge ha un articolato molto semplice e frutto di un testo unificato che la Commissione agricoltura ha predisposto ed approvato quasi all'unanimità, sulla base di due diverse proposte di legge presentate dall'onorevole Poli Bortone (ed altri) di Alleanza Nazionale e dall'onorevole Comino (ed altri) della Lega nord per l'indipendenza della Padania.

In particolare, circa le finalità dell'inchiesta (articolo 1), la Commissione parlamentare dovrà: esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federconsorzi; accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto che ha colpito l'impresa anche in relazione ai suoi soci; valutare l'azione di dismissione a ciò conseguente e le procedure seguite dalla SGR (Società generale realizzo) per la liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori e le successive cessioni immobiliari.

Sulla composizione della Commissione (articolo 2), la presente proposta di legge, per ottemperare ad esigenze di rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari e di efficienza nella conduzione dei lavori, indica in 30 i parlamentari componenti la Commissione stessa, di cui 15 senatori e 15 deputati.

I lavori della Commissione, se la presente proposta di legge verrà approvata, si svolgeranno secondo un regolamento interno che verrà definito dalla stessa all'inizio della propria attività, regolamento che comprenderà anche le norme per le audizioni e le testimonianze (articolo 3).

Circa le collaborazioni esterne (articolo 5) la Commissione potrà avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

La Commissione potrà acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa e giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza, vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione potrà chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria senza peraltro interferire con l'attività di questa, ma anzi ricercando gli opportuni sinergismi.

I tempi di conclusione dei lavori della Commissione (articolo 9) sono fissati in otto mesi dalla data della sua costituzione

con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.

La relazione finale sarà preceduta da un rapporto sui lavori svolti che verrà presentato al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica entro quattro mesi dalla data di costituzione della Commissione stessa.

Sui poteri della Commissione (articolo 4), sulla pubblicità degli atti (articolo 7), sull'obbligo di segretezza (articolo 8) e sulle spese di funzionamento (articolo 10), la presente proposta di legge non si discosta da norme fissate in analoghi progetti di legge a suo tempo approvati dal Parlamento.

È tempo di concludere e desidero farlo con le stesse parole del Sen. Prof. Manlio Rossi Doria, riportate nella Introduzione al suo noto Rapporto sulla Federconsorzi, pubblicato nel lontano 1963.

Le mie considerazioni, scrive il grande Maestro, sono « il frutto di un lavoro incompleto, di conoscenze incerte, di una personale meditazione dei problemi che non può certo pretendere di imporsi a tutti. So, tuttavia, che riguardano temi essenziali per lo sviluppo equilibrato del nostro Paese rimasti per troppi anni nell'ombra delle tacite connivenze o dei malevoli « si dice »; che i loro fondamentali lineamenti sono quelli da me messi in luce e che su di essi è venuto il tempo di guardare a fondo, senza fermarsi davanti a ovvie resistenze che, tra l'altro, danneggiano, come hanno già danneggiato, coloro che si ostinano ad opporle ».

Mario PRESTAMBURGO, *Relatore.*

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari.

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di:

a) esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi);

b) accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto che ha colpito la Federconsorzi, anche in relazione ai suoi soci;

c) valutare l'azione di dismissione conseguente al dissesto e le procedure seguite dalla SGR (Società generale realizzo) per la liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori e le successive cessioni immobiliari.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 3.

1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno, che comprende le norme per le audizioni e le testimonianze.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 5.

1. La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

ART. 6.

1. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.

ART. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 8.

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di

inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 9.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.

2. La Commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una prima relazione sui lavori svolti entro quattro mesi dalla sua costituzione.

ART. 10.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1183 d'iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) dal 1948 al 1991 e contestualmente accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto che ha colpito la Federconsorzi, nonché valutare l'azione di dismissione a ciò conseguente.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da dieci deputati e da dieci senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, su designazione dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

ART. 3.

1. La Commissione, all'atto dell'insediamento, elegge il presidente, il vicepresidente ed un segretario, a maggioranza dei suoi componenti.

2. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che comprende le norme per le audizioni e le testimonianze.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

ART. 5.

1. La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

ART. 6.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

ART. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Per quanto concerne l'eccezione del segreto professionale e di ufficio, si applicano gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale.

3. Per quanto concerne l'eccezione del segreto di Stato, si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 8.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro il 30 giugno 1997, presentando al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti e sulle proposte da elaborare.

2. La Commissione riferisce altresì al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

ART. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

N. 1422 d'iniziativa dei deputati Comino ed altri

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) e contestualmente accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto finanziario che ha colpito la Federconsorzi nonché le procedure seguite dalla SGR (Società generali realizzi) per la liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori e le successive cessioni immobiliari.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste in uguale misura a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 4.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 5.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione, nello svolgimento delle indagini, può avvalersi della collaborazione della polizia giudiziaria.

3. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa e giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.

ART. 6.

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1183-1422-A
Lire 500